



1.	PREMESSE.....	3
2.	PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
2.1	La piattaforma telematica di negoziazione	4
2.2	Modalità di identificazione sul sistema telematico.....	4
2.3	Dotazioni tecniche.....	5
3.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
3.1	Documenti di gara.....	5
3.2	Chiarimenti	6
3.3	Comunicazioni.....	6
4.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
4.1	Durata	9
4.2	DUVRI	9
4.3	Revisione prezzi	9
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
6.	REQUISITI GENERALI	11
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	11
7.1	Requisiti di idoneità professionale.....	12
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	12
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	13
7.4	Indicazioni sui requisiti speciali per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	13
7.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	14
8.	DIVIETO DI AVVALIMENTO	14
9.	SUBAPPALTO	14
10.	PENALI	15
11.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	15
12.	GARANZIA PROVVISORIA	15
13.	SOPRALLUOGO.....	17
14.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	17
15.	CONTROLLI FVOE.....	18
16.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	18
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	28
17.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	29
17.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	33
17.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	34

17.4 Metodo di calcolo dei punteggi.....	34
18. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	35
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	35
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	36
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	36
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	36
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	37
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	37
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	40
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	40
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	40
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	41
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	41



**SOGGETTO AGGREGATORE
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE**

**DISCIPLINARE DI GARA
SA002**

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITÀ TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI CONVENZIONE QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA SUDDIVISO IN 6 LOTTI:

**LOTTO 1 AREZZO-SIENA
LOTTO 2 FIRENZE
LOTTO 3 GROSSETO
LOTTO 4 LIVORNO-PISA
LOTTO 5 LUCCA-MASSA
LOTTO 6 PISTOIA-PRATO**

1. PREMESSE

Con determina dirigenziale n. 1958 del 02/09/2025 la Città metropolitana di Firenze, in qualità di soggetto aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legge 66/2014 convertito con Legge 89/2014, per il territorio regionale toscano, ha disposto, per ciascun lotto di gara, di stipulare una Convenzione quadro di cui all'art. 26, comma 1, L.488/99, per l'affidamento di servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione Toscana.

L'affidamento avverrà con procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023– Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice), svolta in modalità telematica, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'Allegato I.3 al Codice, la presente procedura di selezione deve essere conclusa entro 9 mesi dalla pubblicazione.

L'appalto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri minimi ambientali di cui al DM 51 del 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" - (21A00941) (GU Serie Generale n. 42 del 19/02/2021).

Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della Regione Toscana [codice NUTS IT1].

La stazione appaltante è la Città metropolitana di Firenze con sede in via Cavour n. 1, 50129 Firenze (Italy) – C.F. 80016450480 – tel. n. 055/2760.035/619/772/928/651 – <http://www.cittametropolitana.fi.it> – e-mail appalti@cittametropolitana.fi.it – PEC cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Otello Cini.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile. La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nell'area istruzioni della piattaforma al link <https://start.toscana.it/site-references/instruction>.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2 MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all'indirizzo <https://start.toscana.it/> e completando la procedura di registrazione on-line presente sul sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, modificando in tal caso le indicazioni sulle dotazioni tecniche o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In subordine è possibile tramite *userid* e *password*. Il certificato digitale utilizzato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In subordine è possibile tramite *userid* e *password*. Il certificato digitale e/o le *userid* e *password* utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice, e la *password*.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di identificazione e l'accesso alla Piattaforma sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0281480761 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

2.3 DOTAZIONI TECNICHE

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, e nelle *“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”* approvate con decreto dirigenziale n. 3631 DEL 06/08/2015 e consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione PROGETTO.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:

- a) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

-PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;

-PDF /A JPG per le immagini.

La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) il capitolato normativo e il capitolato tecnico unitamente a tutti gli altri elaborati progettuali;
- 2) il DUVRI;
- 3) il bando di gara;
- 4) il disciplinare di gara;
- 5) il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL di Firenze in materia di appalti pubblici, concessioni di lavori, forniture e servizi e relativo allegato, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 48 del 30 maggio 2018, liberamente consultabile e scaricabile dalla pagina internet istituzionale all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/> al sottomenu «protocolli-di-legalita-e-codici-di-comportamento».

L'appalto è disciplinato anche dalle *“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – START GR”* approvate con decreto dirigenziale

Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione PROGETTO.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla piattaforma START all'indirizzo <https://start.toscana.it/>.

3.2 CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura di gara, esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione CHIARIMENTI, nell'area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le risposte ai chiarimenti di interesse generale vengono pubblicate sulla piattaforma nella sezione COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Le suddette richieste potranno essere formulate fino a 10 giorni prima della scadenza. Ai sensi dell'art. 159 del Codice le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la piattaforma.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso su START.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 comma 1 del Codice.

Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni dell'Amministrazione di interesse generale, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell'area riservata alla gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. Attenzione: Il Sistema Telematico di Acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Le comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del Codice saranno fatte all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.

Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l'Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La procedura è finalizzata alla stipula di n. 6 Convenzioni quadro tra ciascun aggiudicatario dei sei lotti e la Città Metropolitana di Firenze - Soggetto Aggregatore, per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili e delle aree delle Amministrazioni del territorio della Regione Toscana ed altre prestazioni accessorie, come meglio dettagliate nel capitolato tecnico.

La Città metropolitana di Firenze, in veste di soggetto aggregatore, attraverso la stipula delle Convenzioni con i fornitori aggiudicatari dei singoli lotti, con il presente appalto intende affidare ad un esecutore esterno la gestione organizzativa ed operativa dei servizi di pulizia e prestazioni accessorie, nei loro diversi aspetti di carattere operativo, tecnico, procedurale ed esecutivo, al fine di soddisfare le Amministrazioni contraenti.

La procedura è volta ad assicurare alle Amministrazioni che lo richiederanno il servizio di pulizia dei locali e degli spazi da loro indicati al contraente. Le modalità di erogazione delle prestazioni e dei singoli servizi, oggetto della presente procedura e descritte dettagliatamente nei documenti di gara, capitolato normativo e capitolato tecnico, dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente ed a quanto descritto nella documentazione di gara ai sensi del D.P.C.M 24/12/2015. La Convenzione disciplina i contratti attuativi che verranno stipulati durante il periodo di durata della medesima Convenzione, con le modalità riportate nel citato capitolato tecnico.

Il servizio dovrà essere svolto dall'Appaltatore a regola d'arte e con piena assunzione di responsabilità sui risultati, misurati anche in termini di soddisfazione delle parti interessate. Il servizio dovrà svolgersi con l'osservanza delle norme contenute nel capitolato normativo, nel capitolato tecnico e relativi allegati, tenendo conto inoltre di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza dalla normativa vigente e dagli accordi sindacali vigenti relativi al personale impiegato dalle imprese di pulizia, anche se soci di cooperative.

Il servizio dovrà essere eseguito nei locali che saranno indicati da ciascuna Amministrazione, indipendentemente dalla loro tipologia, così come indicato nel capitolato tecnico.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera e una stima puramente indicativa degli oneri della sicurezza poiché, in ragione della particolare natura della Convenzione da stipulare, che prevede la successiva definizione degli interventi che l'appaltatore andrà a svolgere, in base alle amministrazioni che aderiranno alla stessa, non si può avere un'analisi dettagliata degli stessi. **Gli oneri della sicurezza saranno, quindi, quantificati nel dettaglio nei contratti attuativi che saranno stipulati dalle Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione.**

L'importo a base di gara è costituito da:

- 1. i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato pari all'80% del valore dell'appalto, calcolati nel modo seguente, ai sensi del comma 14 dell'art. 41 del Codice:**
 - **il costo orario del livello 2° operai, per il personale dedicato allo svolgimento delle attività di pulizia ordinaria e straordinaria (98% del monte ore);**
 - **il costo orario del livello 4° operai, per il personale dedicato allo svolgimento delle attività di coordinamento necessarie per assicurare il buon andamento generale del servizio (2% del monte ore) previsto nelle Tabelle Ministeriali CCNL ~~2021-2024~~ per i lavoratori e lavoratrici ed impiegati delle imprese operanti nel settore dei servizi di pulizia, multiservizi e attività affini;**
- 2. i costi della sicurezza non soggetti a ribasso stimati pari al 2% dell'importo a base d'appalto;**
- 3. il costo delle spese generali (eventuali corsi di formazione del personale, ecc.) stimato nella misura del 10% del valore dell'appalto (escluso IVA);**
- 4. l'utile d'impresa stimato nella misura del 5% del valore dell'appalto (escluso IVA);**
- 5. il costo dei materiali di consumo stimato nella misura del 3% del valore dell'appalto (escluso IVA).**

Il costo della manodopera, pur essendo scorporato ai sensi del comma 14 dell'art. 41 del Codice, non è soggetto a ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Si evidenzia che il presente è un appalto ad alta intensità di manodopera.

Il CCNL applicato è il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese esercenti attività di pulizia e servizi integrati/multiservizi (codice CNEL k511).

~~I CCNL applicati sono il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese esercenti attività di pulizia e servizi integrati/multiservizi (codice CNEL k511) o il contratto per PMI Cooperative Artigiane (codice CNEL k521).~~

Nel caso in cui il CCNL applicato dal concorrente sia diverso rispetto a quello indicato nel presente disciplinare, il concorrente deve dichiarare nel modello A.1.ter che esso garantisce comunque ai dipendenti le stesse tutele. La dichiarazione di equivalenza delle tutele sarà verificata dalla S.A. prima dell'aggiudicazione con le modalità di cui all'articolo 110 e dell'allegato I.01 del Codice. La mancata corrispondenza **costituisce motivo di esclusione**.

Il servizio è finanziato con i fondi di ciascuna Amministrazione aderente alla Convenzione.

I pagamenti saranno effettuati in conformità a quanto stabilito dal paragrafo 4 del capitolato normativo.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'appalto, per un importo complessivo di **€ 165.000.000,00**, è suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto		Annuo €	Totale per 6 anni €	Stima costi della sicurezza €	Importo manodopera
1	Arezzo - Siena	2.200.000,00	13.200.000,00	264.000,00	10.560.000,00
2	Firenze	8.650.000,00	51.900.000,00	1.038.000,00	41.520.000,00
3	Grosseto	1.450.000,00	8.700.000,00	174.000,00	6.960.000,00
4	Livorno - Pisa	7.000.000,00	42.000.000,00	840.000,00	33.600.000,00
5	Lucca - Massa	4.500.000,00	27.000.000,00	540.000,00	21.600.000,00
6	Pistoia - Prato	3.700.000,00	22.200.000,00	444.000,00	17.760.000,00
	TOTALE	27.500.000,00	165.000.000,00	3.300.000,00	132.000.000,00

Gli oneri della sicurezza saranno quantificati in dettaglio nei contratti attuativi che saranno stipulati dalle Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione.

La predetta stima è stata effettuata tenendo conto del fabbisogno delle Amministrazioni che hanno aderito alla precedente gara e degli ulteriori servizi offerti. La stima prende in considerazione anche l'eventualità di estensioni ed adesioni di altre Amministrazioni contraenti e di altre Amministrazioni/Enti che potranno aderire in tempi successivi secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Le stime non sono in alcun modo impegnative, né vincolanti. Il quadro economico non è superabile e costituisce il limite massimo aggiudicabile mediante contratti attuativi stipulati secondo le procedure di cui al capitolato.

Ciascun lotto di gara sarà aggiudicato ad un operatore economico diverso per garantire una maggiore apertura al mercato ed in attuazione del principio di libera concorrenza tutelato dal Codice. Pur essendo consentita la partecipazione dei concorrenti a tutti i lotti di gara, è previsto obbligo di scorrimento della graduatoria di gara nel caso di concorrente che, partecipando a più di un lotto, sia risultato vincitore in più di una graduatoria. Pertanto, una volta definita la graduatoria, partendo dal lotto con importo economico più alto (Firenze) e scendendo sino al lotto con importo economico più basso (Grosseto), al vincitore di più lotti sarà aggiudicato il lotto di importo economico più alto. In tale eventualità, negli altri lotti nei quali è risultato vincitore lo stesso operatore economico, si procederà allo scorrimento della graduatoria in favore del secondo classificato.

LA CONVENZIONE HA PER OGGETTO:

A) SERVIZIO PRINCIPALE:

- a. servizio di pulizie ed igiene ambientale
- b. servizio di disinfestazione

B) SERVIZI DI GOVERNO:

servizi finalizzati all'avvio ed alla corretta erogazione del servizio principale, descritti al paragrafo 2 del capitolato tecnico e comprendenti:

1. pianificazione e programmazione delle attività
2. gestione ordini attività a richiesta
3. anagrafica locali

C) SERVIZI ACCESSORI, comprendenti:

- fornitura di materiale igienico di consumo e/o relativi contenitori/dispensatori (è facoltà delle Amministrazioni aderenti usufruire di tale fornitura)

I servizi di governo ed i servizi accessori devono intendersi remunerati all'interno del canone, come indicato nel capitolato tecnico, sulla base dei prezzi offerti per il servizio principale, al netto del ribasso offerto.

I servizi accessori sono remunerati con le modalità indicate al paragrafo 5.1 del capitolato tecnico.

D) SERVIZI A RICHIESTA: attività specifiche non programmabili relative al servizio principale che possono essere richieste in caso di necessità al verificarsi di particolari ed imprevedibili eventi. Tali attività saranno svolte dall'appaltatore secondo i tempi e le modalità richieste dalle Amministrazioni come dettagliatamente riportato nel capitolato tecnico.

Le attività a richiesta sono remunerate attraverso la corresponsione di un corrispettivo extra canone. Per il calcolo dell'importo extra canone deve farsi riferimento ai prezzi predefiniti del servizio e dai listini (in caso di noli di attrezzature) indicati nell'allegato "Elenco attività e prezzo" al Capitolato tecnico, al netto dei ribassi offerti.

Tutti i suddetti interventi, di cui ai punti A, B, C e D, dovranno essere preventivati, dettagliati e contabilizzati, su indicazione delle Amministrazioni, sulla base delle quotazioni offerte come riportato al paragrafo 3 del citato capitolato tecnico.

4.1 DURATA

La Convenzione avrà una durata di 72 mesi a partire dalla data di stipula della Convenzione. Ciascuna Convenzione si intende comunque conclusa, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati complessivamente emessi contratti attuativi mediante OPF e/o atti aggiuntivi tali da esaurire il relativo importo massimo.

I contratti attuativi della Convenzione avranno durata minima di 6 mesi e durata massima fino a scadenza della Convenzione, a decorrere dalla data di stipula della stessa.

4.2 DUVRI

Il modello DUVRI contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto del presente appalto ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008. Il DUVRI sarà integrato dalle amministrazioni che aderiranno alla Convenzione con specifico riferimento ai rischi specifici da interferenza nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

4.3 REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi è regolata dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023 – tabella D2 ed avverrà sulla base di una istruttoria condotta dal RUP.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, con riguardo ai servizi di pulizia e disinfezione il CPV di riferimento per le prestazioni oggetto dell'appalto è il 90900000-6; pertanto ai fini dell'applicazione delle predette clausole di revisione dei prezzi in base alla tabella D2 del già citato Allegato II.2-bis, è individuato, quale indice, quello relativo ai Prezzi della produzione dei Servizi – PPS – codice Ateco 812 – Attività di pulizia e disinfezione.

La revisione viene riconosciuta a partire dal terzo anno di gestione del servizio decorrente dal mese successivo a quello di aggiudicazione. La variazione è calcolata come differenza fra l'indice al momento della rilevazione ed il corrispondente valore del mese di aggiudicazione ed opera solo se si determini una variazione, in aumento o in diminuzione del costo del servizio, superiore al 5% dell'importo complessivo; in tal caso i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione in relazione alle prestazioni da eseguire.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli art. 67 e 68 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le proprie prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

A un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è

conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, c. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dal Codice.

PERTANTO L'OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ART 94, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall'obbligo di dichiarazione le condanne per cui l'esclusione non va disposta ai sensi dell'art. 94, comma 7 del Codice.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Tale condizione è dichiarata nel DGUE Parte III sezione D punto 6.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali di cui al paragrafo 2 costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

Tale condizione è dichiarata nel Modello A.1.ter Dichiarazioni aggiuntive.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto

legislativo 159/2011 (l'accettazione viene dichiarata mediante apposito modello allegato alla documentazione di gara).

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti commi.

I documenti richiesti agli operatori economici, ove possibile, ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere inseriti nel FVOE 2.0.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte esentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria.

N.B.: I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara. In caso di suddivisione della gara in lotti, le stazioni appaltanti specificano per ciascun requisito speciale per quale lotto è richiesto

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a. **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (*da indicare nel DGUE Parte IV sezione A "Iscrizione in un registro commerciale"*).

Per il concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato membro iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice

b. **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274**, con appartenenza alla fascia di classificazione di cui all'art. 3 del citato decreto, secondo quanto di seguito indicato:

- per il **Lotto 1**, fascia di classificazione g);
- per il **Lotto 2**, fascia di classificazione l);
- per il **Lotto 3**, fascia di classificazione f);
- per il **Lotto 4**, fascia di classificazione i);
- per il **Lotto 5**, fascia di classificazione h);
- per il **Lotto 6**, fascia di classificazione g).

(*da indicare nel DGUE Parte IV sezione A "Iscrizione in un registro commerciale"*).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: l'iscrizione in uno dei registri professionali e commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere almeno la fascia di classificazione maggiore tra quelle richieste nei lotti per i quali si presenta offerta.

Si evidenzia che la fascia di classificazione è collegata all'importo dei contratti che l'impresa può eseguire e quindi deve essere posseduta da chi svolge il servizio per una fascia adeguata ai servizi che verranno affidati.

In caso di partecipazione in forma aggregata i componenti possono cumulativamente raggiungere la fascia del lotto di riferimento purché la somma delle fasce possedute sia pari o superiore a quella richiesta per il lotto stesso. Ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. b) del Codice ciascun componente dovrà essere comunque iscritto in ciascun lotto almeno nelle seguenti fasce:

- per il **Lotto 1**, fascia di classificazione e);
- per il **Lotto 2**, fascia di classificazione g);
- per il **Lotto 3**, fascia di classificazione d);
- per il **Lotto 4**, fascia di classificazione f);
- per il **Lotto 5**, fascia di classificazione f);
- per il **Lotto 6**, fascia di classificazione e).

- c. **Solo per le cooperative di servizi o cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali** è richiesta l'iscrizione nell'apposito Albo Regionale ex l. 381/1991, in una delle seguenti categorie:
1. Cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali iscritte nella sezione A o C dell'Albo istituito dalla Regione Toscana con L.R.T. 87/1997;
 2. Cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali iscritte nella sezione A o C di altro Albo Regionale ex L. 381/1991 (ove istituito);
 3. Cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali non iscritti nell'Albo ex L. 381/1991 in quanto aventi sede in Regioni che ancora non ne dispongono, purché in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo della Regione Toscana.
(Da indicare nel DGUE Parte IV sezione A "obbligo di appartenenza a una particolare organizzazione").
- d. **Solo per le imprese sociali** è richiesta l'iscrizione nel Registro delle imprese sociali costituite ai sensi del D.Lgs. 155/2006.
(Da indicare nel DGUE Parte IV sezione A "obbligo di appartenenza a una particolare organizzazione").

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 ~~REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA~~

~~Fatturato globale relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili precedenti la data di pubblicazione del bando (2020/2024) per un importo complessivo non inferiore a 1 milione di euro.~~

~~Tale requisito, di natura economica, è richiesto per dimostrare la solidità economica dell'operatore.~~

~~(Da indicare nel DGUE Parte IV, lettera B "Fatturato annuo generale").~~

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

~~— per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;~~

~~— per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;~~

~~— dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato globale dichiarato in sede di partecipazione.~~

~~Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.~~

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando di gara di almeno due servizi analoghi a quelli del presente appalto (servizio di pulizia presso pubbliche amministrazioni), ciascuno dei quali di importo minimo di € 500.000,00, IVA esclusa. **E' inoltre possibile dimostrare il possesso del requisito mediante un unico servizio purché di importo almeno pari a € 1.000.000,00** (da indicare nel DGUE Parte IV sezione C "prestazione di servizi del tipo specificato").

Tale requisito, di natura tecnica, è richiesto poiché ritenuto essenziale per dimostrare la capacità dell'operatore ad eseguire l'appalto con la competenza adeguata e per il mantenimento dei livelli prestazionali stabiliti dal capitolato.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche o con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

I servizi devono essere comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e) ed f) del Codice possono concorrere anche se non ancora costituiti così come stabilito all'art 65 comma 2 e all'art. 68 comma 1 del Codice.

In tal caso il modello offerta economica deve essere sottoscritto dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese da raggruppare o consorziare e dovrà contenere l'impegno (**inserito nel modello offerta economica**) che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L'atto costitutivo con il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all'art. 68 del Codice e risultare da scrittura privata autenticata.

Nel caso in cui, invece, la costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio sia già perfezionata e documentata, secondo le modalità specificate al successivo punto A.1.bis), le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell'offerta, in quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane e alle fasce di classificazione di cui al punto 7.1, lettere a) e b) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

~~Il requisito non è cumulabile e ciascun componente deve essere in possesso della fascia richiesta per ciascun lotto.~~

Il requisito relativo all'adeguata fascia di classificazione deve essere assolto cumulativamente dalle imprese raggruppate, nel rispetto della fascia minima di classificazione richiesta per ciascun lotto di cui al paragrafo 7.1.b.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

~~Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.~~

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Ai sensi dell'art. 68, comma 9 del Codice, l'offerta degli operatori economici raggruppati consorzio ordinario o GEIE determina la loro responsabilità solidale nei confronti della SA nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

I due servizi analoghi possono essere stati svolti da due diversi componenti del raggruppamento fermo restando il principio dell'infrazionabilità del singolo servizio.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

- a) **Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane ~~e alla fascia di classificazione~~** di cui di cui al punto 7.1.a deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) **Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane e alla fascia di classificazione** di cui di cui al punto 7.1.b deve essere posseduto dai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e dai consorziati indicati come esecutori e dal consorzio stabile nel caso in cui partecipi in proprio.
- c) **Il requisito relativo alla fascia adeguata di classificazione per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi fra imprese artigiane deve essere assolto cumulativamente dalle imprese esecutrici. Per i consorzi stabili vi è la possibilità di partecipare in proprio, senza l'indicazione delle imprese esecutrici, nel qual caso l'iscrizione in fascia adeguata dovrà essere dimostrata dal consorzio stesso. Se il consorzio stabile designa una o più consorziate esecutrici l'iscrizione nella fascia adeguata al lotto di partecipazione deve essere assolta dalle imprese esecutrici cumulativamente.**
- d) **L'iscrizione nell'apposito Albo Regionale ex l. 381/1991** è richiesta per le cooperative di servizi o cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali.
- e) **L'iscrizione nel Registro delle imprese sociali costituite ai sensi del D.Lgs. 155/2006** è richiesta per le imprese sociali.

Requisiti di ~~capacità economico-finanziaria~~ e capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulativamente con quelli posseduti dalle singole imprese consorziate indicate come esecutrici.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. DIVIETO DI AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104, comma 11 del Codice non è consentito l'avvalimento poiché, in ragione della tipologia dei servizi e della loro natura, alla quale si legano esigenze di fiducia e di sicurezza per l'accesso ai pubblici uffici, ed essendo gli stessi da considerarsi essenziali e propedeutici ad un corretto svolgimento delle attività lavorative, dovranno essere direttamente svolti dall'offerente e o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento, da un partecipante al raggruppamento stesso.

9. SUBAPPALTO

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di un servizio ad alta intensità di manodopera, il ricorso al subappalto non può superare la quota del 50% dei singoli contratti attuativi, non potendo essere affidata a terzi la prevalente esecuzione del servizio.

L'amministrazione contraente deve essere comunicare la concessione dell'eventuale subappalto al Soggetto aggregatore tramite pec entro 30 giorni.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice *“i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese”*. Gli operatori *“per ragioni legate all'oggetto dell'appalto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento”* possono indicare una diversa soglia all'interno dell'Allegato A.1-ter Dichiarazioni aggiuntive.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. PENALI

Trovano applicazione le penali previste al paragrafo 6 del capitolato tecnico.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato nel presente disciplinare oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto *(da dichiarare nel modello A.1.ter)*.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato *(da dichiarare nel modello A.1.ter)*.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106, comma 1 del Codice, trattandosi di una procedura in forma aggregata, pari all'**1% dell'importo del valore complessivo di ciascun lotto** e precisamente di importo pari a:

- € 132.000,00 per il Lotto 1;
- € 519.000,00 per il Lotto 2;
- € 87.000,00 per il Lotto 3;
- € 420.000,00 per il Lotto 4;
- € 270.000,00 per il Lotto 5;
- € 222.000,00 per il Lotto 6.

Nel caso in cui un medesimo operatore economico partecipi a più lotti della presente procedura, potrà presentare un'unica garanzia dell'importo pari a quella del lotto di maggiore importo. Nella descrizione dell'appalto indicata nella polizza dovranno essere indicati i lotti e i CIG della procedura di gara cui la polizza si riferisce.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, imputabili ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti

dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura ***“Garanzia provvisoria servizio di pulizie e prestazioni accessorie degli immobili e delle aree delle amministrazioni situate nel territorio della Regione Toscana suddiviso in 6 lotti - CIG _____ (REPERIBILE SULLA PIATTAFORMA START”***.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

- b. da cauzione, mediante accredito, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Tesoreria Città Metropolitana – UNICREDIT Spa – via Vecchietti n. 11 (Filiale Vecchietti B) – Codice IBAN: IT 81 K 02008 02837 000101176799, riportando in causale, la dicitura ***“Garanzia provvisoria servizio di pulizie e prestazioni accessorie degli immobili e delle aree delle amministrazioni situate nel territorio della Regione Toscana suddiviso in 6 lotti - CIG _____ (REPERIBILE SULLA PIATTAFORMA START”***. Si precisa che il deposito è infruttifero;

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà in ogni caso, essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12 del Codice e deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato dal D.M. 16 gennaio 2022, n. 193;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) essere corredata da una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore** che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice nei termini di seguito indicati:

- a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio

possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi di cui all'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Il concorrente che voglia usufruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice deve dichiarare nella domanda di partecipazione di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, con l'indicazione del soggetto certificatore, della serie e della scadenza. Il concorrente inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Il concorrente che voglia usufruire della riduzione quale micro, piccola o media impresa deve dichiarare nel DGUE parte II di essere una microimpresa oppure una impresa piccola o media.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc...).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo assistito con il rilascio di attestazione da parte della stazione appaltante.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione come da delibera ANAC n. n. 598 del 30.12.2024 o successiva delibera pubblicata al link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE 2.0, ove possibile.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Nr. Lotto	Importo contributo ANAC
1	€ 220,00
2	€ 560,00
3	€ 220,00
4	€ 560,00

5	€ 560,00
6	€ 560,00

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.

15. CONTROLLI FVOE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del Codice a comprova dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo sarà acquisita, ove possibile, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC, tramite il sistema FVOE 2.0.

L'operatore economico, a tal fine, deve obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito *link* sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) e seguendo le istruzioni ivi contenute.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma START. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e ove richiesto la documentazione allegata deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del DPR 445/2000.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100 comma 3, 105 e l'allegato II.8 del Codice.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine del giorno ~~6 ottobre~~ **3 novembre 2025 alle ore 16:00 la seguente documentazione:**

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) **A.1), A.1.bis), A.1.ter), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6), A.7) e A.8)** firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

B) L'OFFERTA TECNICA, di cui ai successivi punti **B.1) e B.2)**, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

C) L'OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto **C.1)**, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo relativo alla piattaforma telematica di negoziazione.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti indicati al punto A, si applica l'art. 101 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”

La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, è generata dal sistema telematico, integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è compilata online sulla piattaforma con le modalità indicate nel presente disciplinare. Contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda indica inoltre:

- i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato e nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.
- con l'invio della domanda di partecipazione si danno per conosciuti ed interamente accettati da parte dell'operatore economico gli obblighi previsti dall'art.102 del Codice.

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al paragrafo 2.2 del presente disciplinare, dovrà:

- **accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **scegliere** la funzione “Presenta offerta”;
- **completare**:
 - il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
 - il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa”, da qui cliccare sul tasto “crea” per compilare il form “Domanda di partecipazione”;
- **scaricare** sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal sistema;

- **firmare digitalmente** il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **inserire** nel sistema il documento “domanda di partecipazione – nome impresa” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. Nel caso di firma a cura del procuratore, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è sufficiente indicare nella domanda gli estremi della procura. Altrimenti sarà necessario allegare in copia conforme la procura.

L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, i dati anagrafici e di residenza di tutti i **soggetti che ricoprono** le cariche di **cui al comma 3 dell’art. 94 del Codice** e indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta **in particolare:**

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio amministratore e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;
- membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- direttore tecnico, socio unico. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest’ultima;
- l’amministratore di fatto, ove presente.

Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”. La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori. Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;
- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro dell’operatore riunito ovvero le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto, per ogni singolo membro in caso di servizi indivisibili;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito, dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare su START.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività

giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

CONSORZI ART. 65 COMMA 2, LETTERE b), c) e d)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) c) o lettera d) del Codice deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b), c) o consorzio lett. d), comma 2, art. 65 del Codice);
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;
- inserirla nell'apposito spazio.

A.1.bis) ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., già costituiti, deve essere prodotto ed inserito nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, rilasciato dal notaio**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 68, commi 5 e 6 del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

A.1.ter) DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE

L'operatore dovrà inserire nel sistema START nell'apposito spazio il **modello** A.1.ter Dichiarazioni Aggiuntive che dovrà essere firmato digitalmente per espressa accettazione a cura del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascun operatore economico;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice dall'impresa ausiliaria.

A.2) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Dato atto di quanto previsto dall'art. 91 del Codice in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), gli operatori economici dovranno compilare il DGUE, autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le condizioni dettagliate nel presente paragrafo.

Per gli operatori economici partecipanti in forma singola o riunita e le consorziate esecutrici, il sistema START prevede la compilazione del DGUE tramite questionario on line con le modalità indicate per la domanda di partecipazione. In caso di partecipazione riunita la compilazione è da effettuarsi per tutti i soggetti da parte della mandataria.

Tale documento, firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto, deve essere inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto per i seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola (**DGUE generato dalla piattaforma**);
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, per tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta (**DGUE generato dalla piattaforma**);
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete per ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero per l'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate (**DGUE generato dalla piattaforma**);
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, per il consorzio e i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre (**DGUE generato dalla piattaforma**).

L'operatore dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1 del Codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

L'operatore dichiara altresì di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 100 del Codice.

Sono da compilare, a titolo **esemplificativo e non esaustivo**:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Sezione A

In caso di partecipazione in raggruppamento ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 65, comma 2, lett. e), f), g) ed h) del Codice si richiede la compilazione della parte *“l'operatore economico partecipa insieme ad altri”* specificando negli appositi campi il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto e/o la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Sezione B

Il concorrente in corrispondenza della sezione “informazioni sull'operatore economico” inserisce

tramite il tasto “aggiungi” ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 94, c. 3 del Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l’amministratore di fatto ove presente).

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della **sezione D**.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal Codice.

Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III sezione A dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 94, c. 3 del Codice.

Per ciascun motivo di esclusione della lettera A, in caso di risposta affermativa, il concorrente deve integrare le informazioni richieste attraverso il pulsante “aggiungi”. Per ciascun motivo di esclusione lettera B, C, D in caso di risposta affermativa devono essere compilati i campi con le informazioni aggiuntive richieste.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando e compilando i campi richiesti.

Parte VI – Dichiarazioni finali

A.3) NEL CASO DI CONSORZIO di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell’art. 65 del Codice, che non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell’appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.

In tal caso il Consorzio deve allegare i documenti di cui ai punti A.4.1) e A.4.2).

A.3.1) Il **DGUE**, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre, dell’imprese ausiliaria **generato dalla piattaforma START**.

A.3.2) La “**DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE**”, utilizzando il **modello** disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 94, c. 3 del Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l’amministratore di fatto ove presente).

Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

A.4) NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE

Per le imprese che hanno presentato la domanda di cui all’art. 161 e dell’art. 186-bis del RD 1942 n. 267, fino a quando il Tribunale non ha adottato il decreto di ammissione alla procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Tribunale **ed è sempre necessario l’avalimento dei requisiti di un altro operatore** (l’impresa ausiliaria deve compilare il *modello A.3.2 che deve essere inserito nell’apposito spazio sulla piattaforma unitamente al contratto di avalimento nello spazio apposito*). Queste imprese devono dichiarare, nell’apposito spazio del DGUE, di avere presentato domanda indicandone la data, il Tribunale competente e di essere state autorizzate dal Tribunale, indicando gli estremi del provvedimento che le autorizza a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici.

Per le imprese ammesse concordato preventivo, a seguito del decreto di apertura della procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale se già nominato. L’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avalimento di requisiti di altro soggetto. Queste imprese

devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di essere state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, di essere state autorizzate dal Giudice Delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici indicando gli estremi dei provvedimenti.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, che sono state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. devono indicare nel DGUE nella sezione C – Parte III gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 124, comma 4 del Codice e allegarli sulla piattaforma START.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e allegarli sulla piattaforma START.

L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.

A.5) UNA GARANZIA pari al 1% dell'importo a base di ciascun lotto, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del Codice e quindi pari a:

- € 132.000,00 per il Lotto 1;
- € 519.000,00 per il Lotto 2;
- € 87.000,00 per il Lotto 3;
- € 420.000,00 per il Lotto 4;
- € 270.000,00 per il Lotto 5;
- € 222.000,00 per il Lotto 6.

A.6) il DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari a:

Nr. Lotto	Importo contributo ANAC
1	€ 220,00
2	€ 560,00
3	€ 220,00
4	€ 560,00
5	€ 560,00
6	€ 560,00

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione ANAC n. 598 del 30/12/2024, con le modalità descritte sul sito <http://www.anticorruzione.it/>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- **il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.**

A.7) IMPOSTA DI BOLLO

Il pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione corrisponde ad **Euro 16,00 indipendentemente dal numero di lotti cui si intende partecipare.**

Il pagamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo del sistema pagoPA.

L'operatore economico deve accedere tramite il seguente link <https://cittametropolitanafirenze.055055.it/imposta-di-bollo-su-istanze-di-partecipazione-alla-gara-ufficio-gare-e-contratti> e compilare la maschera con le informazioni richieste (rag. sociale,

cod. fiscale/P.I., CIG del/i lotto/i di gara, importo di € 16.00 con il punto a separare i decimali, indirizzo e-mail). Nella schermata successiva l'operatore potrà decidere di pagare direttamente on line tramite carta di credito, bonifico bancario o altre modalità oppure in alternativa stampare l'avviso ed effettuare il pagamento usufruendo della lista dei canali utilizzabili indicati all'indirizzo www.pagopa.gov.it.

La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata nell'apposito spazio "imposta di bollo" predisposto per la presente procedura sulla piattaforma START.

A.8) PATTO DI INTEGRITA' stipulato con la Città Metropolitana di Firenze attestante l'impegno reciproco nel rispetto delle misure adottate per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Tale documento disponibile in documentazione di gara deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
 - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre,
- e **firmato digitalmente** per espressa accettazione a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito **a pena di esclusione** nel sistema START nell'apposito spazio "patto di integrità".

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO (da allegare al Modello A.1.ter Dichiarazioni aggiuntive)

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Il concorrente allega

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete,
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

in caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

B.1) OFFERTA TECNICA, da inserire nel sistema nell'apposito spazio destinato all'offerta tecnica, sottoscritta con firma digitale, con le modalità indicate per la domanda di partecipazione:

- da concorrente partecipante come operatore singolo;
- da ogni componente di concorrente in forma raggruppata.

Nella documentazione tecnica non dovrà essere contenuto nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, **pena l'esclusione** dalla gara.

L'offerta tecnica dovrà essere presentata, **a pena di esclusione** con le modalità indicate in successivo paragrafo del presente disciplinare di gara.

B.2) DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA

Tale autocertificazione deve essere resa tramite il **modello** disponibile in documentazione di gara. Il documento deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- ogni componente partecipante in forma aggregata,

e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio "Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica".

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 35 del Codice.

In caso di segreti tecnici o commerciali deve rilasciare motivata e comprovata dichiarazione ed indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali allegando:

- **documentazione a comprova delle motivazioni indicate;**
- **apposita versione della documentazione in formato digitale .pdf da caricare nellabusta della documentazione tecnica ove risultino oscurate le parti ritenute non divulgabili.**

Si ricorda che per poter affermare la presenza di segreti tecnici e commerciali è necessario che le fattispecie indicate integrino quanto previsto dall'art. 98 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005 e successive modificazioni).

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 35 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

La stazione appaltante, comunque, si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

C.1) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere presentata mediante indicazione, a pena di esclusione, del ribasso percentuale unico sull'importo soggetto a ribasso di ciascun lotto, come di seguito indicato:

Lotto		Importo soggetto a ribasso per 6 anni €
1	Arezzo – Siena	12.936.000,00
2	Firenze	50.862.000,00
3	Grosseto	8.526.000,00
4	Livorno – Pisa	41.160.000,00
5	Lucca – Massa	26.460.000,00
6	Pistoia - Prato	21.756.000,00

A tal fine il soggetto concorrente dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- firmare digitalmente a cura del legale rappresentante il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento “offerta economica”.

Il ribasso offerto sarà applicato a tutte le attività oggetto dell'appalto: ordinarie, integrative, aggiuntive e a richiesta.

Peso massimo dell'offerta economica pari a 10 punti.

Si precisa che l'operatore economico **dovrà inoltre indicare nell'offerta economica**, nell'apposito spazio, ai sensi dell'art. 108, c. 9 del Codice:

➤ **GLI ONERI AZIENDALI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc..., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, ai sensi del comma 5, lett. c) dell'art. 110 del Codice, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono.

- IL COSTO TOTALE DELLA MANODOPERA AFFERENTE IL PRESENTE APPALTO, COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ELEMENTI CHE LO COMPONGONO

A titolo esemplificativo: elementi retributivi, oneri previdenziale, oneri aggiuntivi. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima della proposta di aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 110, comma 5, lettera d) del Codice. Tale costo dovrà rispettare quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L., dalla contrattazione integrativa e, in ogni caso in assenza delle tabelle ministeriali, quanto previsto dal CCNL di settore, oltre alla contrattazione integrativa. Si allega nella documentazione di gara il modello di documento “tabella costi della manodopera” di cui verrà richiesta la compilazione, a comprova dei costi della manodopera per l'appalto, **SOLAMENTE nei confronti del miglior offerente**. Con riferimento alla spesa per la manodopera, il Presidente di gara/la commissione tecnica, individuata la migliore offerta, trasmette gli atti al responsabile del progetto per l'effettuazione della verifica della congruità dei costi della manodopera propri dell'operatore economico. In caso di esito negativo della verifica relativa ai costi della manodopera, il concorrente

viene escluso dalla gara, e il responsabile del progetto procede alla verifica sull'operatore economico che segue nella graduatoria.

Si evidenzia che all'interno dell'offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a due.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. **Con la firma dell'offerta economica il concorrente sottoscrive l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.**

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.bis, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Ai sensi dell'art. 17, c. 6 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica C.1), alla domanda di partecipazione. La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata: in tal caso, l'offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche.

Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel disciplinare di gara, presentare una nuova offerta.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

La commissione di gara, nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice procederà al giudizio delle offerte tecniche in base agli elementi di valutazione riportati nei successivi paragrafi.

All'offerta economica sarà attribuito il punteggio sulla base del ribasso percentuale unico indicato dall'offerente.

Sono ammesse solo offerte in ribasso.

Non sono ammesse offerte in variante.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice la stazione appaltante valuta la congruità, serietà e realizzabilità della migliore offerta che appaia anormalmente bassa qualora ottenga

un punteggio relativo sia all'offerta tecnica che al prezzo pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti. Il calcolo è effettuato qualora le offerte siano pari o superiori a tre.

Nel caso risultino aggiudicatari due o più offerenti con uguale punteggio complessivo si aggiudicherà in favore dell'operatore economico che avrà riportato il punteggio più elevato all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, nella stessa seduta di gara, mediante sorteggio.

L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla stazione appaltante.

L'Amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 108, c. 10 del Codice, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica ed all'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Vengono indicati:

-i "Punteggi discrezionali" (D), vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

- i "Punteggi tabellari" (T), vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica

I criteri da 1 a 3 sono qualitativi mentre i criteri da 4 a 5 sono tabellari.

CRITERI DI VALUTAZIONE			Punt. max	Tipologia Punteggi
Criterio	Sub- criterio	Descrizione sintetica		
1	1.1	Modelli organizzativi generali con cui l'Offerente intende gestire il servizio	12	D
	1.2	Organizzazione, formazione del personale, flessibilità e benessere organizzativo	12	D
2	2.1	Modalità di gestione dei sopralluoghi	6	D
	2.2	Piano dettagliato degli interventi	6	D
3	3.1	Attrezzature, macchinari e apparecchiature	6	D
	3.2	Qualità del servizio	10	D
	3.3	Procedure di attivazione in caso di eventi imprevedibili ed urgenti, in particolare giorni feriali e festivi	6	D

	3.4	Modalità di gestione degli aspetti ambientali	6	D
4	4.1	Certificazione Ecolabel dei prodotti utilizzati impresa	2	T
	4.2	Imballaggi in plastica riciclata	2	T
	4.3	Certificazione ISO 45001:2018 del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro	2	T
	4.4	Certificazione Etica Responsabilità sociale SA 8000: 2014	2	T
	4.5	Certificazione parità di genere	2	T
5		Salario minimo garantito	16	T
TOTALE PUNTEGGIO			90	

In dettaglio, di seguito, i criteri di valutazione in base ai quali la commissione giudicatrice procederà alla valutazione.

Nel conteggio del numero massimo di facciate da produrre per ciascun criterio e sub-criterio non si terrà conto di eventuali copertine ed indici.

CRITERIO 1.: STRUTTURA ORGANIZZATIVA, LOGISTICA ED OPERATIVA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO (Punteggio massimo attribuibile 24 punti)

Sarà valutata la capacità progettuale dell'Offerente nel configurare una struttura organizzativa funzionale alla gestione della Convenzione per il lotto al quale partecipa. La valutazione terrà conto, oltre degli aspetti individuati nei successivi sottoparagrafi, del livello di dettaglio, della chiarezza ed esaustività delle trattazioni.

Sub-criterio 1.1 - Modelli organizzativi generali con cui l'Offerente intende gestire il servizio.

Si darà particolare rilievo all'adeguatezza e efficacia della struttura organizzativa proposta, alla chiarezza e coerenza nell'individuazione e qualificazione dei ruoli e dei compiti del personale che si interfacerà con la Città metropolitana di Firenze e le Amministrazioni contraenti per la coordinata gestione degli ordinativi di fornitura. Verrà valutata, inoltre, la validità ed efficacia della proposta di adeguamento della struttura organizzativa coinvolta nella fase di erogazione dei servizi, anche in relazione all'aumentare delle adesioni alla Convenzione da parte delle Amministrazioni contraenti. Inoltre si darà particolare rilievo all'organizzazione logistica complessiva che tenga conto del dimensionamento del lotto, della presenza di sedi sul territorio rispetto alla dichiarazione di costituzione di nuove sedi e del prevedibile andamento di adesioni al lotto di riferimento.

L'offerente dovrà descrivere l'articolazione della struttura organizzativa che si impegna a rendere disponibile per l'erogazione dei servizi oggetto della Convenzione attraverso una trattazione organica che evidenzia, tra l'altro: - dimensionamento della struttura organizzativa e modello organizzativo adottato; - ruoli, professionalità ed esperienza delle figure coinvolte nelle differenti attività. Al riguardo dovrà allegare curriculum vitae - modalità di interazione e procedure di coordinamento tra le diverse aree / funzioni / figure professionali all'interno della struttura operativa proposta, anche in caso di partecipazione di raggruppamenti di imprese.

Inoltre dovrà descrivere le modalità con cui l'operatore intende strutturarsi da un punto di vista logistico per la gestione della Convenzione affinché risulti adeguata al servizio richiesto. Dovrà quindi essere rappresentata la struttura logistica dedicata con evidenziati la tipologia ed il numero di sedi presenti sul territorio del lotto a cui intende partecipare o che si intendono costituire sul territorio del lotto di riferimento entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione.

Verrà valutata con maggior favore la proposta che preveda le modalità organizzative più adeguate ed efficaci, anche in relazione al sistema di programmazione dei servizi, alle modalità operative ed organizzative del personale coinvolto, al sistema di tracciamento delle presenze del personale impiegato all'interno dei luoghi in cui viene svolta la prestazione lavorativa, all'organizzazione delle sostituzioni del personale assente per tutte le casistiche previste, con particolare riguardo all'utilizzo di personale già adeguatamente formato.

L'offerente dovrà descrivere:

- la pianificazione/calendarizzazione di tutte le attività continuative e periodiche oggetto della Convenzione;
- l'articolazione delle maestranze dedicate alle attività programmate, periodiche e straordinarie;
- le modalità e tempistiche di sostituzione del personale in caso di assenze programmate e non.

L'elaborato dovrà essere composto al massimo da 6 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10.

Il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio è pari a 12 punti.

Sub criterio 1.2 - Organizzazione, formazione del personale, flessibilità e benessere organizzativo.

L'offerente dovrà descrivere le misure che intende adottare per rendere flessibile il modello organizzativo in modo da favorire la conciliazione vita lavoro dei propri dipendenti ed incrementare il benessere organizzativo. Si darà pertanto particolare rilievo alle misure adottate per attuare il benessere organizzativo (ad esempio: la concessione di un tempo adeguato per effettuare le attività assegnate; la definizione e l'attuazione di un piano di turnazione che tenga conto di rispettare le esigenze individuali e del lavoro; la previsione di premi di produttività, ecc.) e alle modalità per limitare al massimo i casi di turn over del personale.

Si darà inoltre particolare rilievo, oltre alla frequenza e numero di ore di formazione, ai corsi indirizzati alla formazione in materia ambientale, mirati alla riduzione degli impatti ambientale. Fermo restando la frequenza di corsi obbligatori per legge, l'offerente dovrà descrivere i corsi di formazione dedicati al personale impiegato nell'appalto.

L'elaborato dovrà essere composto al massimo da 6 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10.

Il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio è pari a 12 punti.

CRITERIO 2: MODALITÀ E PROCEDURE PER LA RILEVAZIONE DELLE ESIGENZE E LA PREDISPOSIZIONE DEI PDI (Punteggio massimo attribuibile 12 punti)

Saranno valutate le modalità e le procedure operative con cui l'Offerente effettuerà la rilevazione delle esigenze delle singole Pubbliche Amministrazioni, e la successiva elaborazione del PDI dei singoli ordinativi di fornitura per il lotto al quale partecipa. La valutazione terrà conto, oltre degli aspetti individuati nei successivi sottoparagrafi, del livello di dettaglio, della chiarezza ed esaustività delle trattazioni.

Sub-criterio 2.1 - Modalità di gestione dei sopralluoghi.

L'Offerente dovrà descrivere l'organizzazione, le procedure e gli strumenti che intende utilizzare per gestire i sopralluoghi iniziali e recepire le esigenze delle Amministrazioni, nel rispetto dei tempi previsti dai Capitolati Tecnico e Normativo, tenendo conto anche della eventuale ricezione contemporanea di un elevato numero di Richieste Preliminari di Fornitura e delle peculiarità del territorio del lotto di riferimento.

L'elaborato dovrà essere composto al massimo da 6 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10.

Il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio è pari a 6 punti.

Sub-criterio 2.2 - Piano dettagliato degli interventi.

L'Offerente dovrà descrivere organizzazione, procedure e modalità per la predisposizione, per la definizione del PDI e la sua condivisione con le Amministrazioni contraenti, illustrando gli strumenti posti in essere per renderlo il più possibile aderente alle esigenze manifestate dalle medesime. Dovranno inoltre essere puntualmente dettagliate eventuali informazioni aggiuntive che l'Offerente ritiene necessario inserire, oltre a quelle minime previste nel capitolato tecnico, con le relative motivazioni.

L'elaborato dovrà essere composto al massimo da 6 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10.

Il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio è pari a 6 punti.

CRITERIO 3 – METODOLOGIE TECNICO-OPERATIVE, STRUMENTI DI CONTROLLO, SICUREZZA, GESTIONE DELLE EMERGENZE E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (punteggio massimo attribuibile 28 punti)

Saranno valutate le modalità e le procedure operative con cui l'Offerente erogherà i servizi. Saranno valutati il livello di dettaglio, la chiarezza, l'eshaustività e l'originalità della trattazione, la funzionalità, la coerenza con il progetto, la concretezza, e la fruibilità delle soluzioni proposte dall'Offerente

Sub-criterio 3.1 - Attrezzature, macchinari e apparecchiature.

Fermo restando la necessaria conformità dei macchinari e delle attrezzature ai requisiti minimi previsti dai CAM, sarà valutata l'idoneità, pertinenza e consistenza quantitativa e qualitativa, nonché la modernità delle attrezzature che l'operatore intende utilizzare (riduzione impatti energetici, idrici ed ambientali modernità, tecnologia, capacità operativa) dei macchinari e delle attrezzature dedicate. L'offerente dovrà indicare le attrezzature, macchinari, apparecchiature utilizzate per il servizio di pulizia

L'elaborato dovrà essere composto al massimo da 6 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10.

Il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio è pari a 6 punti.

Sub-criterio 3.2 - Qualità del servizio.

Si darà particolare rilievo alla descrizione delle procedure di autocontrollo con cui si intende monitorare il rispetto degli adempimenti contrattuali e verificare i livelli di servizio erogato, dettagliando le procedure, metodi di rilevazione (anche non informatici) che consentano la tracciabilità dei controlli svolti nonché le azioni correttive che si intende implementare in caso di indicatori di prestazione e soddisfazione e/o di controlli e verifiche con esito negativo

Si darà particolare rilievo al sistema adottato in termini di monitoraggio, verifica, valutazione, fruibilità e gradimento. A tal proposito verranno valutati con maggiore favore la somministrazione periodica agli utenti di questionari e/o altre modalità di valutazione del gradimento del servizio reso anche in modalità digitale

L'offerente dovrà descrivere la procedura di verifica dei livelli dei servizi e le azioni volte a migliorarli. Inoltre dovrà implementare un sistema di customer satisfaction sui servizi svolti sia per il Soggetto aggregatore che per l'Ente contraente

L'elaborato dovrà essere composto al massimo da 6 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10.

Il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio è pari a 10 punti.

Sub-criterio 3.3 - Procedure di attivazione in caso di eventi imprevedibili ed urgenti, in particolare giorni feriali e festivi.

Si darà particolare rilievo alle offerte che prevedono modalità di attivazione rapida e maggior disponibilità di personale in occasione di richieste di intervento impreviste, urgenti e in giorni festivi. L'offerente dovrà indicare le procedure di attivazione in caso di eventi imprevedibili ed urgenti, in particolare nei giorni feriali e festivi. Descrivere il sistema di gestione sia del servizio di reperibilità che delle emergenze (es allagamenti spandimenti, rotture, ecc.).

L'elaborato dovrà essere composto al massimo da 6 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10.

Il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio è pari a 6 punti.

Sub-criterio 3.4 - Modalità di gestione degli aspetti ambientali.

Verrà valutata con maggior favore la proposta che illustri in modo puntuale i metodi o strumenti più innovativi e/ o tecnologicamente all'avanguardia in grado di apportare un risparmio energetico, il risparmio idrico, la riduzione dei rifiuti e la raccolta differenziata, la riduzione delle emissioni in atmosfera e la riduzione del rumore nello svolgimento dei servizi in Convenzione, avendo anche come riferimento di confronto la produzione di rifiuti, le emissioni in atmosfera, le emissioni rumorose che sarebbero previste e riscontrabili in assenza delle misure proposte. Verrà, inoltre, valutata con maggiore favore la proposta di organizzazione della raccolta dei rifiuti (compreso il materiale cartaceo) da tutti i locali dell'Amministrazione / Ente aderente, in particolare da quelli

che prevedano un maggiore afflusso di utenti con riguardo alla creazione di punti di raccolta differenziata di facile individuazione e fruizione da parte degli utenti stessi.

L'offerente dovrà descrivere le soluzioni innovative che intende adottare ai fini della salvaguardia ambientale nella gestione del servizio.

L'elaborato dovrà essere composto al massimo da 6 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10

Il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio è pari a 6 punti.

CRITERIO 4: POSSESSO CERTIFICAZIONI (Punteggio massimo attribuibile 10 punti)

Sub-criterio 4.1 - Certificazione Ecolabel dei prodotti utilizzati dell'impresa.

Possesso della certificazione per le attività di pulizia e sanificazione **Ecolabel** nell'uso di detergenti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o di altre etichette conformi alla UNI EN ISO 14024, privi di fragranze.

In caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) ed f) del Codice (RTI, consorzi ordinari) l'attribuzione del punteggio previsto per il sub-criterio avverrà nel caso in cui tutte le imprese del raggruppamento o del consorzio ordinario che eseguiranno i servizi di pulizia e/o sanificazione siano in possesso della certificazione.

In caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili) l'attribuzione del punteggio previsto per il sub-criterio avverrà nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della certificazione in corso di validità oppure tutte le consorziate esecutrici siano in possesso della certificazione in corso di validità.

Produrre la certificazione.

Il punteggio attribuibile al sub-criterio è pari a 2 punti.

Sub-criterio 4.2 - Imballaggi in plastica riciclata.

Uso di detergenti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o di altre etichette conformi alla UNI EN ISO 14024 con imballaggi in plastica riciclata con contenuto di:

- a. plastica riciclata fino al 50% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio: punti 1;**
- b. plastica riciclata superiore al 50% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio: punti 2.**

Inserire dichiarazione attestante i requisiti di cui sopra in relazione all'uso dei detergenti.

Sub-criterio 4.3 - Certificazione ISO 45001: 2018 del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

Possesso di una certificazione di conformità del proprio sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro alla norma ISO 45001: 2018 in corso di validità idonea e pertinente ai servizi di pulizia e sanificazione.

In caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) ed f) del Codice (RTI, consorzi ordinari) l'attribuzione del punteggio previsto per il sub-criterio avverrà nel caso in cui tutte le imprese del raggruppamento o del consorzio ordinario che eseguiranno i servizi di pulizia e/o sanificazione siano in possesso della certificazione.

In caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili) l'attribuzione del punteggio previsto per il sub-criterio avverrà nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della certificazione in corso di validità oppure tutte le consorziate esecutrici siano in possesso della certificazione in corso di validità.

Produrre la certificazione.

Il punteggio attribuibile al sub-criterio è pari a 2 punti.

Sub-criterio 4.4 - Certificazione Etica Responsabilità sociale SA 8000: 2014.

Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione attinente la responsabilità sociale d'impresa alla norma SA 8000: 2014 o in alternativa allo standard PAS 24000:2022 in corso di validità per i servizi di pulizia e sanificazione.

In caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) ed f) del Codice (RTI, Consorzi ordinari) l'attribuzione del punteggio previsto per il sub-criterio avverrà nel caso in cui tutte le imprese del

raggruppamento o del Consorzio ordinario che eseguiranno i servizi di pulizia e/o sanificazione siano in possesso della certificazione.

In caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili) l'attribuzione del punteggio previsto per il sub-criterio avverrà nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della certificazione in corso di validità oppure tutte le consorziate esecutrici siano in possesso della certificazione in corso di validità.

Produrre la certificazione.

Il punteggio attribuibile al sub-criterio è pari a 2 punti.

Sub-criterio 4.5 - Certificazione parità di genere.

Possesso della certificazione di parità di genere atta a dimostrare l'adozione da parte delle Imprese di politiche tese al raggiungimento della parità di genere.

In caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) ed f) del Codice (RTI, Consorzi ordinari) l'attribuzione del punteggio previsto per il sub-criterio avverrà nel caso in cui tutte le imprese del raggruppamento o del Consorzio ordinario che eseguiranno i servizi di pulizia e/o sanificazione siano in possesso della certificazione.

In caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili) l'attribuzione del punteggio previsto per il sub-criterio avverrà nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della certificazione in corso di validità oppure tutte le consorziate esecutrici siano in possesso della certificazione in corso di validità.

Produrre la certificazione.

Il punteggio attribuibile al sub-criterio è pari a 2 punti.

CRITERIO 5: SALARIO MINIMO GARANTITO (punteggio attribuibile 16 punti)

L'offerente si impegna, in caso di aggiudicazione, a garantire al proprio personale, nell'esecuzione del presente appalto, la retribuzione oraria minima di 9 euro (ricostruita in base agli elementi di cui alla lettera A Elementi retributivi annui della tabella ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 41, comma 13 del decreto legislativo 36/2023, approvata con D.D. n. 52/2023).

Inserire dichiarazione di impegno a garantire l'applicazione del salario minimo al proprio personale.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi (criteri da 1 a 3) viene attribuito un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 come da schema seguente:

Ottimo	1,00	Proposta completa, esaustiva e coerente con le disposizioni del capitolato che presenta soluzioni concrete e/o oggettivamente valutabili
Buono	0.75	Proposta complessivamente buona, abbastanza esaustiva e coerente con le disposizioni del capitolato che presenta soluzioni concrete e/o oggettivamente valutabili
Sufficiente	0.50	Proposta minimale e coerente con le disposizioni del capitolato
Insufficiente	0.25	Proposta carente sotto tutti gli aspetti e poco coerente con le disposizioni del capitolato coerente con le disposizioni del capitolato
Non valutabile	0,00	Proposta assente o del tutto carente e non coerente con il capitolato

Ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri presenti nel disciplinare. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti.

A ciascuno dei criteri da 4 a 5 è assegnato un punteggio tabellare ed il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La determinazione del coefficiente Vai per quanto riguarda l'offerta economica è effettuata attraverso la **formula bilineare**.

Dunque il coefficiente Vai relativo all'**offerta economica** del concorrente (a) è determinato, attraverso la seguente formula:

$$\text{Vai (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X \cdot A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$\text{Vai (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1 - X) \cdot [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

- A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;
- A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
- A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente;
- $X = 0,80$

17.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio finale secondo il metodo di calcolo aggregativo-compensatore.

$$P_i = \sum_n [W_i \cdot \text{Vai}]$$

Dove:

- P_i = indice di valutazione dell'offerta (i);
- $\sum_n$ = sommatoria
- n = numero totale dei requisiti;
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito i-esimo;
- Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Il risultato del prodotto $[W_i \cdot \text{Vai}]$ viene arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- la mancata produzione della dichiarazione di elementi a corredo dell'offerta aventi rilevanza in fase di gara, quali la garanzia provvisoria, il mandato collettivo speciale o l'impegno a conferire mandato collettivo, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ~~— non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione;~~
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili;
- la mancata produzione e/o sottoscrizione del patto di integrità può essere oggetto di soccorso istruttorio.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni e su richiesta del RUP svolge anche attività nella verifica della anomalia.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice e sulla piattaforma START, nell'area dedicata alla gara, un avviso relativo a tale pubblicazione.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, la gara sarà presieduta dal Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri della Città metropolitana di Firenze.

Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne le date, come previsto dal Regolamento dei Contratti della Città metropolitana di Firenze, comunicandolo agli offerenti per mezzo della piattaforma START, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

La prima seduta avrà luogo, il **giorno ~~7 ottobre~~ 4 novembre 2025 alle ore 09:00**. Qualora le operazioni di gara non dovessero concludersi, proseguiranno il giorno seguente non festivo. In caso di sospensione della seduta, la data delle successive sedute sarà resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma START.

La stazione appaltante, ai sensi del c. 3 dell'art. 107 del Codice, si riserva la facoltà, dopo la scadenza del termine della gara, di esaminare le offerte prima della verifica della busta amministrativa (inversione procedimentale). Tale facoltà, in caso di attivazione, sarà comunicata, con apposito avviso, sulla piattaforma START, indicando le modalità della verifica dei requisiti di idoneità.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente pervenute sulla piattaforma entro il termine perentorio, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- verificare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- verificare la documentazione trasmessa a seguito del soccorso.

Il Dirigente responsabile del contratto, di concerto con il RUP, adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, disponendo altresì le relative comunicazioni ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice, tramite il seggio di gara.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ove possibile, ai sensi dell'art. 24 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0, reso disponibile dall'ANAC.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione procederà all'apertura delle buste dei singoli concorrenti e alla verifica formale dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, la commissione inserirà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche nel sistema telematico.

Al termine delle operazioni di cui sopra la piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, si procederà all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la piattaforma telematica genera la graduatoria e la commissione procede ai sensi di quanto previsto al punto successivo.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, qualora individui offerte che appaiano anormalmente basse, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

L'offerta è esclusa in caso di:

1. mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;

1. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
2. presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, nel caso in cui, in base agli elementi specifici definiti dai documenti di gara, la migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP procede, inoltre, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, c. 5, lett. d) del Codice in merito al costo del personale riguardo ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 del Codice con un'attenzione particolare all'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo "Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione".

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del Codice, a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4, lett. d) e 110 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Il RUP prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, c. 5, lett. d) del Codice in merito al costo del personale riguardo ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 del Codice.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di **aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta all'organo competente per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione che procederà, tramite l'ufficio gare, alle verifiche dei requisiti generali e speciali.**

Ciascun lotto di gara sarà aggiudicato ad un operatore economico diverso per garantire una maggiore apertura al mercato ed in attuazione del principio di libera concorrenza tutelato dal Codice. Pur essendo consentita la partecipazione dei concorrenti a tutti i lotti di gara, è previsto obbligo di scorrimento della graduatoria di gara nel caso di concorrente che, partecipando a più di un lotto, sia risultato vincitore in più di una graduatoria. Pertanto, una volta definita la graduatoria, partendo dal lotto con importo economico più alto (Firenze) e scendendo sino al lotto con importo economico più basso (Grosseto), al vincitore di più lotti sarà aggiudicato il lotto di importo economico più alto. In tale eventualità, negli altri lotti nei quali è risultato vincitore lo stesso operatore economico, si procederà allo scorrimento della graduatoria in favore del secondo classificato.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

E' espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta aggiudicazione dell'appalto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007 la stazione appaltante, provvede a richiedere all'aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, documentazione a comprova dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma alla presente procedura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti nel presente disciplinare ed è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, c. 5 del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla esclusione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria, ai sensi dell'art. 108, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al concorrente che segue in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Entro 5 giorni comunica l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, c.1, lett. c) del Codice.

Il periodo di stand still decorre dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione (art. 18 comma 3 del Codice).

Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 35 del Codice l'accesso agli atti della procedura di gara è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle domande di partecipazione e agli atti dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti fino all'aggiudicazione;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a) del Codice possono essere escluse dal diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, **secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da rilasciare secondo quanto indicato al paragrafo 16 punto B.2**, segreti tecnici o commerciali. **Nel caso in cui l'operatore economico presenti indichi la presenza di segreti tecnici e commerciali deve allegare nella documentazione di gara, all'interno dell'offerta tecnica una copia dell'offerta stessa oscurata nelle parti considerate non divulgabili.** Si precisa che l'Amministrazione consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono segreti tecnici o commerciali, quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dal D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della BDNA, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza della verifica antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al D.Lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Codice. Si può derogare al termine sopra indicato, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c), nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice. Ai sensi dell'art. 106 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tramite comunicazione dell'aggiudicazione e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento dei Contratti della Città metropolitana di Firenze, il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. **Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali**, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, che vengono stimate per ciascun lotto nella seguente misura:

- Lotto 1 circa € 22.000,00;
- Lotto 2 circa € 80.000,00;
- Lotto 3 circa € 15.000,00;
- Lotto 4 circa € 65.000,00;
- Lotto 5 circa € 43.000,00;
- Lotto 6 circa € 35.500,00.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nei Protocolli di legalità e nei Codici di comportamento così come pubblicati nella pagina web della Città metropolitana al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/codici-di-comportamento-e-disciplinari/> e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link sopra indicato.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e secondo le modalità del Regolamento della Città Metropolitana di Firenze sull'accesso documentale, civico e generalizzato consultabile al seguente indirizzo:

<https://www.cittametropolitana.fi.it/urp-chi-siamo/urp-accesso-agli-atti/>.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i verbali e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

In caso di segreti tecnici o commerciali deve rilasciare motivata e comprovata dichiarazione ed indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali allegando:

- documentazione a comprova delle motivazioni indicate;
- apposita versione della documentazione in formato digitale .pdf da caricare nella busta della documentazione tecnica ove risultino oscure le parti ritenute non divulgabili.

Si ricorda che per poter affermare la presenza di segreti tecnici e commerciali è necessario che le fattispecie indicate integrino quanto previsto dall' art. 98 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005 e successive modificazioni).

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento.

Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4 del Codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "**Regolamento**").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

Titolare del trattamento dei dati Città Metropolitana di Firenze.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente competente del Settore a cui si riferiscono le informazioni.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del gestore del sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Direzione Gare, Contratti ed Espropri
Il Dirigente
Dott. Otello Cini

<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</i>
--